

DIGITAL SERVICES ACT (DSA) - REGOLAMENTO (UE) 2022/2065

- Prima parte

Webinar

Avv. Giovanni Battista Gallus



DITEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Di cosa parleremo in questi due webinar

Obiettivi del DSA

La timeline dei nuovi obblighi

I diversi tipi intermediari e piattaforme e la gradazione degli obblighi

La responsabilità degli intermediari online per i contenuti illegali o dannosi

Gli obblighi di trasparenza e diligenza per i diversi tipi di servizi di intermediazione

Le misure per contrastare la disinformazione e la manipolazione online

Le garanzie per la libertà di espressione e il diritto all'informazione

Di cosa parleremo in questi due webinar

I dark pattern

Le regole per la pubblicità online

Le obbligazioni che ricadono sulle grandi piattaforme e sui grandi motori di ricerca

DSA e protezione dei dati personali

Le esenzioni e le deroghe per le microimprese e le piccole imprese

Le sanzioni in caso di violazione delle norme del DSA

Inquadramento
e obiettivi del
DSA



La strategia digitale dell'Unione Europea (19 febbraio 2020)

- Tre obiettivi principali:
 - Tecnologia che funzioni per le persone
 - Economia equa e competitiva
 - Digital Services Act Package
 - Società aperta democratica e sostenibile





UN FUTURO DIGITALE PER L'EUROPA

Cronistoria - Europa digitale

Un futuro digitale per l'Europa

La transizione digitale è un elemento chiave dello sviluppo economico e dell'autonomia strategica dell'UE. L'UE si sta attivando in diversi settori per agevolare un futuro digitale per l'Europa.

- Decennio digitale
- Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali
- Servizi digitali
- Economia dei dati
- Tassazione del digitale
- Intelligenza artificiale
- Connettività
- Cibersicurezza
- Identificazione digitale europea (e-ID)
- Digitalizzazione dell'giustizia
- Scambio digitale di informazioni

I principali settori della strategia digitale dell'UE

Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali



Le persone al centro

Le tecnologie digitali dovrebbero **tutelare i diritti delle persone, sostenere la democrazia e garantire che tutti gli operatori digitali agiscano in modo responsabile e sicuro**. L'UE promuove questi valori in tutto il mondo.



Libertà di scelta

Le persone dovrebbero beneficiare di **un ambiente online equo, essere protette da contenuti illegali e dannosi**, e acquisire autonomia e responsabilità quando interagiscono con tecnologie nuove e in evoluzione come l'intelligenza artificiale.



Sicurezza e protezione

L'ambiente digitale dovrebbe essere **sicuro e protetto**. Tutti gli utenti, dai minori alle persone anziane, dovrebbero essere autonomi, responsabili e protetti.



Solidarietà e inclusione

La tecnologia dovrebbe **unire, e non dividere le persone**. Tutti dovrebbero avere accesso a Internet, alle competenze digitali, a servizi pubblici digitali e a condizioni di lavoro eque.



Partecipazione

I cittadini dovrebbero poter **partecipare al processo democratico a tutti i livelli e avere il controllo sui propri dati**.



Sostenibilità

I dispositivi digitali dovrebbero favorire la sostenibilità e la transizione verde. I cittadini devono conoscere l'impatto ambientale e il consumo energetico dei loro dispositivi.

Fonte: Commissione europea

Plasmare il futuro digitale dell'Europa

[Homepage](#) | [Politiche](#) | [Attività](#) | [Notizie](#) | [Biblioteca](#) | [Finanziamenti](#) | [Calendario](#) | [Consultazioni](#)

[Homepage](#) > [Politiche](#) > [Il pacchetto sulla legge sui servizi digitali](#)

Il pacchetto sulla legge sui servizi digitali

La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali mirano a creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano protetti i diritti fondamentali degli utenti e a creare condizioni di parità per le imprese.

Il “Digital Services Package”

- La legge sui servizi digitali (DSA) e la legge sul mercato digitale (DMA) costituiscono un unico insieme di norme che si applicano in tutta l'UE. Hanno due obiettivi principali:
 - creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali;
 - creare condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale.

Quali sono gli obiettivi principali del DSA?

- Necessità di adattare la normativa esistente, in particolare la Direttiva 2000/31/CE alla mutata realtà
- Necessità di adozione di una normativa uniforme a livello europeo, sfruttando anche il «Brussels effect» (effetto trainante della normativa dell'Unione)
- Contrasto alla disinformazione online e ai contenuti illegali, nel rispetto della libertà d'informazione
- Creazione di un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, che tuteli i diritti fondamentali (compresa la libertà d'impresa)
- Maggior potere agli utilizzatori dei servizi e alla società civile
- Miglioramento del controllo sulle attività degli intermediari, attraverso l'introduzione di nuove entità, a livello europeo e nazionale
- Completamento delle normative di settore, che rimangono vigenti e applicabili (Regolamento P2B, diritto d'autore, protezione dei dati personali, tutela del consumatore, servizi audiovisivi, contrasto al terrorismo)

Il contenuto del DSA

- Principi generali
- Regolamentazione delle responsabilità
- Obblighi per i prestatori di servizi intermediari
 - Obblighi applicabili a tutti
 - Obblighi applicabili ai servizi di memorizzazione delle informazioni, comprese le piattaforme
 - Obblighi applicabili alle piattaforme online
 - Obblighi applicabili alle piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
 - Obblighi supplementari a carico dei VLOP e VLOSE
- Le autorità competenti e la Commissione europea
- I meccanismi di coerenza
- Le sanzioni




Immagine: ec.europa.eu



Una nota sul testo del DSA

- Nelle slide, in alcuni passaggi, ho riportato il testo ufficiale del DSA, nella sua versione italiana.
- La versione italiana, purtroppo, è in molte parti una traduzione letterale dal testo inglese («nuvola informatica» per cloud...) e in vari casi può essere fuorviante, utilizzando anche una terminologia non corretta
- Vi consiglio, tutte le volte che sia possibile, di consultare il testo in inglese

I diversi tipi di intermediari e piattaforme e la gradazione degli obblighi



A chi si applica il DSA?

- Il DSA non si applica a tutti i servizi della società dell'informazione (qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario)
- Il DSA si applica soltanto ai **servizi intermediari**, che sono individuati (art. 3, par. 1, lett. g):
 - un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «**mere conduit**»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
 - un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «**caching**»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
 - un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «**hosting**»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;

Quali sono i servizi intermediari?

- Servizi DNS
- Servizi VoIP
- Servizi di interscambio internet
- Reti private virtuali
- Autorità di certificazione che rilasciano certificate digitali
- Servizi di comunicazione interpersonale
- Servizi per i nomi a dominio
- Internet service provider
- Servizi di posta elettronica
- Servizi di proxy
- Servizi cloud
- Motori di ricerca
- Marketplace
- Piattaforme social
- Piattaforme di condivisione di contenuti
- ...

Piattaforme online e motori di ricerca (art. 3, par. 1, lett. i e j)

- «**piattaforma online**»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, **memorizza e diffonde informazioni al pubblico**, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;
- «**motore di ricerca online**»: un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

La complessa attività di individuazione della tipologia di servizio

- Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. **Le piattaforme online, quali le reti sociali o le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, su richiesta dei destinatari del servizio.** Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una caratteristica minore o meramente accessoria connessa intrinsecamente a un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni tecniche oggettive, tale caratteristica o funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio o servizio principale e l'integrazione di tale caratteristica o funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, **la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale caratteristica, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.** Ai fini del presente regolamento, **i servizi di nuvola informatica (cloud computing) o di memorizzazione di informazioni di siti web (web hosting) non dovrebbero essere considerati una piattaforma online ove la diffusione di contenuti specifici al pubblico costituisca una caratteristica minore e accessoria o una funzionalità minore di tali servizi.**
- Inoltre, **i servizi di nuvola informatica o di memorizzazione di informazioni di siti web, quando fungono da infrastruttura, come ad esempio i servizi di memorizzazione e di calcolo infrastrutturali sottostanti di un'applicazione basata su internet, di un sito web o di una piattaforma online, non dovrebbero essere considerati di per sé una diffusione al pubblico di informazioni memorizzate** o trattate su richiesta di un destinatario di un'applicazione, di un sito web o di una piattaforma online che ospitano.
- Considerando 13 – la traduzione «letterale» è nel testo ufficiale del Regolamento.

I servizi di comunicazione interpersonale (come Whatsapp e Telegram) sono considerabili piattaforme online?

- I servizi di comunicazione interpersonale, quali definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), come i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, **non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di piattaforma online poiché sono utilizzati per la comunicazione interpersonale tra un numero limitato di persone stabilito dal mittente della comunicazione.** Tuttavia, gli obblighi previsti nel presente regolamento per i fornitori di piattaforme online possono applicarsi a servizi che consentano la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di destinatari, non stabilito dal mittente della comunicazione, come ad esempio attraverso gruppi pubblici o canali aperti

- Considerando 14

⚡ GPT-3.5

🔮 GPT-4

ChatGPT **PLUS**

Create a charter
to start a film club

Write a SQL query
'that adds a "status" column to an "orders" table'

Help me pick
an outfit that will look good on camera

Recommend a dish
to bring to a potluck

Send a message 

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

Le definizioni del DSA sono già messe alla prova

- I Large Language models come ChatGPT sono dei servizi intermediari?
- Secondo Hacker, Engel e Mauer (Regulating ChatGPT and other Large Generative AI Models) queste tipologie di servizi potrebbero non essere servizi intermediari, perché gli utenti certamente richiedono informazioni, ma le risposte sono generate dal servizio stesso (e non si tratta di un motore di ricerca)
- Questi servizi saranno certamente regolati dallo AI Act, di prossima approvazione

Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOP e VLOSE)

- Numero medio mensile di **destinatari attivi** del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni
 - «destinatario attivo di una piattaforma online»: il destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online;
 - «destinatario attivo di un motore di ricerca online»: il destinatario del servizio che ha formulato una richiesta a un motore di ricerca online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online;
- Designazione ad opera della Commissione (prime designazioni effettuate il 25/4/2023)

Ambito di applicazione

- Il DSA si applica ai **servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione.**
- Il «destinatario» è qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermedio, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili
- Il destinatario, quindi, non è solo chi cerca informazioni attraverso un motore di ricerca, o apre un profilo social, ma anche l'impresa che utilizza un marketplace per commercializzare i suoi prodotti

Ambito di applicazione

- Il prestatore deve dunque offrire servizi nell'Unione, come dimostrato da un **collegamento sostanziale** con l'Unione.
- Collegamento sostanziale (artt. 2-3, considerando 8):
 - Stabilimento nell'Unione del prestatore
 - In mancanza di stabilimento, quando il numero di destinatari del servizio in uno o più Stati membri è significativo in relazione alla rispettiva popolazione, o sulla base dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri.
 - Fattori rilevanti per individuare tale orientamento:
 - uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro
 - possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un pertinente dominio di primo livello.
 - disponibilità di un'applicazione nell'app store nazionale
 - fornitura di pubblicità a livello locale o in una lingua usata nello Stato membro
 - gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela, in una lingua generalmente parlata in tale Stato membro

La timeline del DSA




L'orizzonte temporale

- 15/12/2020 – Pubblicazione della proposta della Commissione
- 23/4/2022 – Raggiungimento dell'accordo politico sul DSA
- 16/11/2022 – Entrata in vigore


L'orizzonte temporale

- 17/2/2023 – Obbligo per le piattaforme e i motori di ricerca di pubblicare i dati relativi ai numeri degli utenti



L'orizzonte temporale


- 25/4/2023 - Individuazione dei VLOPs (Very Large Online Platforms) e dei VLOSEs (Very Large Online Search Engines), i quali devono adeguarsi al DSA entro massimo quattro mesi dalla designazione
- VLOPs
 - Alibaba Aliexpress; Amazon Store; Apple AppStore; Booking.com; Facebook; Google Maps; Google Play; Google Shopping; Instagram; LinkedIn; Pinterest; Snapchat; TikTok; Twitter; Wikipedia; Youtube; Zalando
- VLOSEs
 - Bing; Google Search



L'orizzonte temporale

- **17/2/2024** – Entrata in efficacia per tutti gli altri soggetti disciplinati dal DSA e termine per la designazione da parte degli Stati membri dei «Coordinatori dei servizi Digitali»

Le
responsabilità
degli
intermediari



Come sono regolate le responsabilità

- Le norme generali (artt. 4-6,8) sono analoghe a quelle già previste dalla Direttiva 2000/31/CE, a sua volta ispirata alla Section 230 del Communication Decency Act degli USA
- Assenza di un obbligo generale di sorveglianza, o di accertamento attivo dei fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali (art. 8)



La responsabilità per le attività di hosting (art. 6)

- Il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che:
 - a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure
 - b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.
- Questa esclusione non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
- Ad esempio, laddove il fornitore di una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali definisca il prezzo dei beni o dei servizi offerti dall'operatore commerciale, l'operatore commerciale potrebbe essere considerato come agente sotto l'autorità o il controllo di tale piattaforma online. (considerando 23)

I limiti generali delle esenzioni di responsabilità

- Le esenzioni dalla responsabilità non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni (Considerando 18)

La responsabilità per le attività di hosting (art. 6) – le piattaforme che consentono di concludere contratti a distanza

- Una novità del DSA è costituita dal fatto che l'esclusione di responsabilità non si applica alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da **indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.**
- Quindi, se un consumatore medio è indotto a ritenere che il prodotto o il servizio siano offerti dalla piattaforma, o da un soggetto (il destinatario, appunto) che agisca sotto la sua autorità o controllo, la piattaforma sarà comunque responsabile

La responsabilità per le attività di hosting (art. 6) – le piattaforme che consentono di concludere contratti a distanza

- Il considerando 24 ci aiuta con una serie di esemplificazioni:
 - Esempi di tali condotte potrebbero verificarsi nel caso in cui una piattaforma online non mostri chiaramente l'identità dell'operatore commerciale, come prescritto dal presente regolamento, nel caso in cui una piattaforma online non riveli l'identità dell'operatore commerciale o le informazioni di contatto fino a dopo la conclusione di un contratto tra l'operatore commerciale e il consumatore o nel caso in cui una piattaforma online commercializzi il prodotto o servizio a proprio nome anziché in nome dell'operatore commerciale che fornirà tale prodotto o servizio.

L'esclusione di responsabilità e le attività di monitoraggio volontario (art. 7)

- L'esclusione di responsabilità permane anche se il prestatore effettua indagini volontarie "in buona fede e in modo diligente" per individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali (o disabilitarne l'accesso), oltre che (ovviamente) laddove adottati le misure previste da norme cogenti (ivi comprese quelle del DSA)



Il risarcimento del danno (art. 54)

- Possibilità, per i destinatari del servizio, di chiedere ai fornitori di servizi intermediari, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, il risarcimento dei danni subiti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal DSA (e che ci apprestiamo a esaminare)
- Esempi:
 - Risarcimento del danno per illecita sospensione o demonetizzazione



La gradazione
degli obblighi
per i diversi
tipi di
intermediari



Obblighi applicabili per tutti gli intermediari (artt. 11-13)

Designazione di un punto di contatto unico per le autorità, reso pubblico, facilmente accessibile e aggiornato, con l'indicazione della lingua o delle lingue utilizzabili per comunicare

Designazione di un punto di contatto che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente e in modo facilmente fruibile, anche consentendo ai destinatari di scegliere mezzi di comunicazione che non si basino unicamente su strumenti automatizzati

Oltre agli obblighi già previsti dalla Direttiva 2000/31/CE (recepita in Italia con il D.lgs 70/2003 – vd. artt. 7 e 8) vanno fornite informazioni (facilmente accessibili e aggiornate) per consentire l'identificazione dei punti di contatto unici

I prestatori non stabiliti nell'Unione europea possono designare un rappresentante legale

Obblighi applicabili per tutti gli intermediari – termini e condizioni (art. 14)

Inclusione, nei T&C, di informazioni sulle restrizioni che vengono imposte in relazione all'uso dei loro servizi con riguardo alle informazioni fornite dai destinatari del servizio.

- politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana,
- regole procedurali del sistema interno di gestione dei reclami.


Le informazioni devono essere redatte in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità e devono essere disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente.

Obbligo di informazione in merito a qualsiasi modifica significativa delle condizioni generali.

Per i servizi destinati a minori, o usati prevalentemente da minori, occorre spiegare in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

Obbligo di agire in maniera diligente e rispetto dei diritti fondamentali (art. 14)

- E' necessario, nell'applicare le restrizioni previste nei T&C, agire in modo «diligente, obiettivo e proporzionato»
- Occorre tener conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari
- Espresso richiamo alla libertà di espressione, alla libertà e il pluralismo dei media, e agli altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta



T&C – obblighi supplementari per VLOP e VLOSE (art. 14)

- Sintesi concisa delle condizioni generali, di facile accesso e leggibile meccanicamente, compresi le misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili, in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.
- Pubblicazione delle condizioni generali in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri in cui si offre il servizio



Relazioni (con cadenza almeno annuale) sulle attività di moderazione (art. 15)

- Numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri (con dettagli)
 - Per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate (con dettagli)
 - Informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori (anche qui, in dettaglio)
 - Informazioni sui reclami ricevuti tramite i sistemi di gestione interna dei reclami;
 - Qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.
-
- **NB quest'obbligo non si applica alle microimprese o piccole imprese, a meno che non siano VLOP**

Regulation (EU) 2022/2065 Digital Services Act

Transparency Report
for Facebook

27 October 2023

Obblighi applicabili
per i servizi di
hosting, comprese
le piattaforme
online



Implementazione di meccanismi di segnalazione e azione (art. 16)

- Meccanismi di facile accesso, esclusivamente per via elettronica, che consentano di segnalare la presenza di contenuti ritenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali
- Misure volte a facilitare la presentazione di segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate
- Conferma di ricezione della segnalazione
- Comunicazione «senza indebito ritardo» della decisione, con informazione delle possibilità di ricorso
- Se vengono usati strumenti automatizzati per il trattamento o la decisione, quest'informazione deve essere resa nota nella comunicazione – attenzione all'art. 22 GDPR

Cosa sono i contenuti illegali?

- **«contenuto illegale»**: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto; (art. 3, par. 1, lett. h)
- Tale concetto dovrebbe, in particolare, intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che le norme applicabili rendono illegali in considerazione del fatto che riguardano attività illegali. Tra queste figurano, a titolo illustrativo, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking (pedinamento informatico), la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi. Per contro, un video di un testimone oculare di un potenziale reato non dovrebbe essere considerato un contenuto illegale per il solo motivo di mostrare un atto illecito quando la registrazione o la diffusione di tale video al pubblico non è illegale ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione (Considerando 12)

L'obbligo di motivazione (art. 17)

Motivazione chiara e specifica per le restrizioni

- Restrizioni alla visibilità delle informazioni (rimozione, disabilitazione, retrocessione)
- Sospensione, cessazione o limitazione dei pagamenti in denaro (demonetizzazione)
- Sospensione o cessazione parziale o totale del servizio
- Sospensione o chiusura dell'account

Applicabile quando i dettagli di contatto del destinatario siano noti, ed a partire dalla data nella quale le restrizioni sono imposte

Sono esclusi i contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione

L'obbligo di motivazione (art. 17)

l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;

i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;

ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

Notifica di sospetti di reati (art. 18)

Nel caso in cui il prestatore di servizi venga a conoscenza di informazioni che suggeriscono la possibile commissione di un reato che minaccia la vita o la sicurezza di individui, è tenuto a informare immediatamente le autorità giudiziarie o di contrasto competenti, fornendo tutte le informazioni pertinenti in suo possesso.

Se il prestatore di servizi non è in grado di determinare con certezza lo Stato membro interessato dalla potenziale commissione del reato, deve informare Europol o le autorità di contrasto dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale, o entrambi.

Per "Stato membro interessato" si intende lo Stato membro in cui si presume sia stato commesso il reato, in cui il reato è in corso o si prevede che sarà commesso, oppure lo Stato membro in cui si trova il presunto autore o la vittima del reato.

Obblighi
applicabili alle
piattaforme
online



Piattaforme online e esclusioni per piccole e micro-imprese (art. 19)

Le disposizioni aggiuntive sulle piattaforme online non si applicano (salvo gli obblighi di informazione sul numero medio mensile dei destinatari attivi, su richiesta del coordinatore dei servizi digitali e della Commissione europea) alle microimprese e alle piccole imprese

Queste disposizioni non si applicano per i dodici mesi successivi alla perdita dei requisiti di piccola o micro-impresa, salvo che non si tratti di VLOP

L'eccezione non si applica (ovviamente) ai soggetti individuati come VLOP

Il sistema interno di decisione dei reclami (art. 20)



Reclamo possibile sia da parte di chi ha fatto una segnalazione, sia nei confronti dei soggetti verso cui la decisione è stata presa



Termine di almeno sei mesi decorrenti dal momento in cui il destinatario è stato informato



I sistemi devono essere di facile accesso e devono agevolare la presentazione dei reclami



Decisione tempestiva e «senza indebito ritardo»



Con la comunicazione della decisione si devono indicare la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie e le altre possibilità di ricorso



Le decisioni devono essere prese con la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

La risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21)

Le decisioni sui reclami possono essere contestate davanti a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, certificato dal Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui l'organismo ha sede, a scelta del destinatario

Le informazioni in merito a questa possibilità devono essere facilmente accessibili

È ovviamente impregiudicato il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria

Il prestatore può rifiutarsi, quando una controversia riguardante le stesse informazioni e gli stessi motivi di presunta illegalità o incompatibilità dei contenuti sia già stata risolta

Decisione entro 90 giorni (massimo 180 per controversie molto complesse)

Spese e costi a carico del prestatore in caso di sua soccombenza


In caso di rigetto, diritti e spese sono a carico del destinatario solo se l'organismo ritiene che questi abbia agito manifestamente in mala fede

Rimangono impregiudicate le procedure e gli organi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori ai sensi della Direttiva 2013/11/CE

I «segnalatori attendibili» (trusted flaggers) – art. 22

- Abbiamo visto che, sulla base dell'art. 16, è già previsto l'obbligo di implementare un meccanismo di segnalazione (per i servizi di hosting)
- Per le piattaforme, l'obbligo si arricchisce con la creazione di una «corsia preferenziale» per quelle segnalazioni provenienti dai «segnalatori attendibili», negli ambiti di loro competenza, sulla falsariga di quanto già sperimentato da varie piattaforme

The screenshot shows the YouTube Help Center interface. At the top, there is a search bar with the text 'Describe your issue'. Below the search bar, there are navigation links: 'Help Center', 'Community', and 'Creator Tips'. A secondary navigation bar contains links for 'Fix a problem', 'Watch videos', 'Manage your account & settings', 'Supervised experience on YouTube', 'YouTube Premium', 'Create & grow your channel', and 'Monetize with the YouTube P'. The main content area is titled 'Reporting and enforcement > Report content > About the YouTube Priority Flagger program'. The central text reads: 'About the YouTube Priority Flagger program. The YouTube Priority Flagger program helps provide robust tools to government agencies and non-governmental organizations (NGOs). These agencies and NGOs are particularly effective at telling YouTube about content that violates our [Community Guidelines](#). The YouTube Priority Flagger program includes: • A web form that government agencies and NGOs can use to contact YouTube directly • Visibility into decisions on reported content • Prioritized flag reviews for increased actionability • Ongoing discussion and feedback about YouTube content areas • Occasional online trainings'. Below this is a section for 'Program eligibility'. On the right side, there is a sidebar titled 'Report content' with a list of options: 'Report inappropriate videos, channels, and other content on YouTube', 'Report a YouTube search prediction', 'Report policy-violative ads', 'About the YouTube Priority Flagger program', 'View your Reporting History', and 'Other reporting options'.




I «segnalatori attendibili» (trusted flaggers) – art. 22

- I segnalatori attendibili (enti e non persone fisiche) sono riconosciuti dal Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui sono stabiliti
- Devono avere caratteristiche di capacità, indipendenza, diligenza e accuratezza
- Pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulle segnalazioni, e la inviano anche al Coordinatore
- L'elenco di questi segnalatori sarà pubblicato in una banca dati dalla Commissione
- Il Considerando 61 menziona espressamente Europol, INHOPE, e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online

Misure a protezione contro gli abusi (art. 23)

- Possibilità, previo avviso preventivo, di sospendere «per un periodo di tempo ragionevole» la prestazione dei loro servizi ai destinatari che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.
- Anche le segnalazioni si prestano ad abusi, per cui è opportunamente prevista la possibilità che, sempre previo avviso preventivo e per un periodo di tempo ragionevole, il trattamento della segnalazione e dei reclami presentati da soggetti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati



Misure a protezione contro gli abusi (art. 23)

- Criteri di valutazione:
 - Numero di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni manifestamente infondate (in termini assoluti)
 - Proporzione rispetto alle informazioni fornite o alle segnalazioni inoltrate
 - Gravità degli abusi
 - L'intenzione del destinatario o del segnalante
- Obblighi (ulteriori) per i T&C
 - Specificazione in forma chiara e dettagliata delle politiche relative a tali abusi, fornendo specifici esempi dei fatti e delle circostanze di cui si tiene conto



Obblighi di trasparenza (ulteriori rispetto a quelli dell'art. 15) – art. 24


- Dettagli sulle controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale
- Numero di sospensioni ai sensi dell'art. 23, distinguendo tra forniture di contenuti manifestamente illegali, segnalazioni e reclami manifestamente infondati
- Informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi
 - entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi
- Possibilità per il Coordinatore dei servizi digitali o per la Commissione di richiedere informazioni sul numero medio mensile, e sul loro calcolo
- Questo numero, come abbiamo già visto, è fondamentale per la designazione come VLOP o VLOSE

I «dark
pattern»



Cos'è un «dark pattern» o «percorso oscuro»?

- Dark patterns are design features used to deceive, steer, or manipulate users into behavior that is profitable for an online service, but often harmful to users or contrary to their intent
- Federal Trade Commission USA



*Grazie per l'attenzione
Avv. Giovanni Battista Gallus*

